



Sentenza n. 127 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 7 aprile 2022, deposito del 26 maggio 2022
comunicati stampa dell'8 aprile e del 26 maggio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 141 del 2021](#)

parole chiave:

EMERGENZA DA COVID-19 – MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 – QUARANTENA OBBLIGATORIA DEI SOGGETTI POSITIVI A COVID-19 – LIBERTÀ PERSONALE – LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE – RISERVA DI GIURISDIZIONE

disposizioni impugnate:

- artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 14 luglio 2020, n. 74](#)

disposizione parametro:

- art. 13 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Con ordinanza del 15 aprile 2021, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 33 del 2020 prevede il «**divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata**», mentre l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto dispone che «salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Secondo il giudice rimettente, tali disposizioni violerebbero l'art. 13 Cost. perché esse non prevedono che il provvedimento dell'autorità sanitaria, con il quale il soggetto positivo a COVID-19 è sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria, sia convalidato entro quarantotto ore dall'autorità giudiziaria. La tesi del giudice *a quo* muove dalla convinzione che una misura così limitativa della libertà di locomozione, tale da impedire l'uscita dalla propria abitazione

durante la malattia, non possa che ricadere nella sfera giuridica della libertà personale, con conseguente applicazione della garanzia della riserva di giurisdizione.

La Corte costituzionale ritiene la questione **non fondata**.

L'argomentazione della Corte parte da una ricognizione della propria giurisprudenza che si è occupata di chiarire il discrimine tra fattispecie ricadenti sotto la tutela dell'art. 13 Cost. e ipotesi rientranti nell'alveo dell'art. 16 Cost.

La Corte ricorda, anzitutto, che già con la sentenza n. 68 del 1964 essa ha riconosciuto che i «motivi di sanità» che permettono alla legge, ai sensi dell'art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla «necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose», come appunto avvenuto con le disposizioni che hanno introdotto la misura della quarantena obbligatoria. Tuttavia, dal momento che «la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione», si rende **necessario verificare se le modalità con le quali una simile misura sia stata adottata non trasmodino, in concreto, in restrizione della libertà personale**.

A tale riguardo, dalla giurisprudenza costituzionale si ricava come un indice certo per poter ricondurre le misure restrittive che intervengono sulla libertà di locomozione nell'alveo delle garanzie di cui all'art. 13 Cost. sia costituito dalla presenza dell'**elemento della coercizione fisica che si accompagna alla misura**, aggiungendosi a quello dell'obbligatorietà. Infatti, «il nucleo irriducibile dell'*habeas corpus*, tutelato dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, o convalidato da quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l'autorità di pubblica sicurezza».

Sulla base di tale criterio, la garanzia di cui all'art. 13 Cost. si applica certamente anche a misure sorrette da finalità di cura, laddove disposte o protratte coattivamente.

Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione del criterio in parola consente alla Corte di escludere agevolmente che **l'obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora**, restringa la libertà personale di cui all'art. 13 Cost., dal momento che esso **non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica**, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia. Il destinatario del provvedimento, infatti, è senz'altro obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto tramite il ricorso alla coercizione fisica.

È proprio tale elemento a segnare la «marcata differenza» che separa tale fattispecie dalle ipotesi normative evocate come metro di paragone dal rimettente per giustificare l'applicazione dell'art. 13 Cost. e costituite dalla misura cautelare degli arresti domiciliari (*ex art. 284 c.p.p.*), nonché dalla misura alternativa alla detenzione costituita dalla detenzione domiciliare (*ex art. 47-ter della legge n. 354 del 1975*), le quali, infatti, sono coattivamente imposte e mantenute in vigore.

Oltre alle fattispecie di restrizioni mediate dall'impiego della forza fisica, la giurisprudenza della Corte ha altresì riconosciuto che **l'art. 13 Cost. e la riserva di giurisdizione ivi prevista devono trovare applicazione anche nelle ipotesi di misure – incidenti sulla facoltà di disporre di sé e del proprio corpo, compresa quella di locomozione – che comportino l'«assoggettamento totale della persona all'altrui potere», con le quali, cioè, viene compromessa la «libertà morale» degli individui** (sentenza n. 30 del 1962), imponendo loro «una sorta di degradazione giuridica».

La Corte ammette che la distinzione in concreto tra le incisioni della facoltà di locomozione che convergono, in quanto degradanti, verso la libertà personale, e quelle che, invece, afferiscono alla libertà di circolazione non è affatto semplice. A tal fine, la sua giurisprudenza ha valorizzato la sussistenza di un «**sottostante giudizio sulla personalità morale del singolo, e la incidenza sulla pari dignità sociale dello stesso**» quali elementi che reclamano, ove posti a base di una misura restrittiva pur non coercitiva, l'apparato di garanzie predisposto a tutela della libertà personale.

Sulla base di questi principi, la Corte può affermare che è palese che **la misura della quarantena obbligatoria non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto e quindi non incide sulla libertà personale.**

Il giudice delle leggi, infatti, sottolinea come, nel caso di specie, **«l'accertamento dello stato di positività non si congiunge ad alcuno stigma morale, e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale**, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea».

Anche sotto tale profilo emerge la netta differenza con le misure degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, «la cui applicazione è inscindibilmente connessa ad una valutazione individuale della condotta e della personalità dell'agente, da parte dell'autorità giudiziaria a ciò costituzionalmente competente», rendendo «insostenibile» il paragone tracciato dal rimettente. La quarantena obbligatoria, infatti, «non fa seguito ad alcun tratto di illiceità, anche solo supposta, nella condotta della persona, ma alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalata a causa di un agente patogeno diffuso nell'ambiente».

Infine, la Corte tiene a sottolineare, da un lato, come nessun disposto costituzionale avrebbe impedito al legislatore di configurare come reato anche la semplice condotta di chi circoli liberamente, benché consapevole di essere positivo al virus Sars-Cov-2, senza necessità che l'obbligo dell'isolamento fosse previamente prescritto da un apposito provvedimento amministrativo; dall'altro, che «la natura del virus, la larghissima diffusione di esso, l'affidabilità degli esami diagnostici per rilevarne la presenza, sulla base di test scientifici obiettivi, fuggano ogni pericolo di «arbitrarietà e di ingiusta discriminazione» (sentenza n. 68 del 1964), tale da chiamare in causa il giudice, affinché la misura dell'isolamento sia disposta, o convalidata tempestivamente».

In conclusione, **la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, in riferimento all'art. 13 Cost., perché la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituito che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale.**

Lorenzo Madau